DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DELLE PROVINCE NONCHE' DI DETERMINAZIONE DEI COSTI E DEI FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

RELAZIONE TECNICA

CAPO I

AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Articolo 2

(Rideterminazione dell'addizionale all'IRPEF delle Regioni a statuto ordinario)

Il comma 1 dell'articolo in esame dispone che a decorrere dall'anno 2013, l'aliquota di base dell'addizionale regionale Irpef è rideterminata in misura tale da assicurare alle Regioni a statuto ordinario un ammontare di risorse pari, nel complesso, al gettito garantito dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e alle minori entrate derivanti, a decorrere dal medesimo anno 2013, dalla soppressione dei trasferimenti statali di parte corrente (art. 6), nonché dalla soppressione della compartecipazione regionale al gettito dell'accisa sulla benzina (art. 7, comma 3). Contestualmente, la disposizione in esame prevede la riduzione delle aliquote Irpef di competenza erariale al fine di assicurare, nel complesso, l'invarianza della pressione fiscale.
Con riferimento alla compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina, sulla base dei dati dei Rendiconti consuntivi regionali per l'anno 2008, la minore entrata correlata alla soppressione di tale compartecipazione ammonta complessivamente a 1.734 milioni di euro circa, la cui ripartizione su base regionale è riportata nella presente relazione al successivo articolo 7.
Sulla base dei dati relativi ai versamenti effettuati nell'anno 2008 per le sole Regioni a statuto ordinario, il gettito dell'addizionale regionale Irpef, al netto delle manovre regionali, è stimato in 5,3 miliardi di euro circa.
La soppressione, a decorrere dal 2013, della compartecipazione regionale al gettito dell'accisa sulla benzina e dei trasferimenti statali di parte corrente genera, da un lato, un miglioramento per il bilancio dello Stato dovuto all'aumento delle entrate derivanti dall'accisa sulla benzina e al venir meno dei predetti trasferimenti alle Regioni e, dall'altro, un peggioramento nei bilanci regionali per le minori entrate da compartecipazione all'accisa benzina e da soppressione dei trasferimenti da parte dello Stato. Tali minori entrate, tuttavia, vengono compensate attraverso la definizione di una nuova aliquota dell'addizionale Irpef rideterminata in modo tale da assicurare lo stesso ammontare di risorse.

Le maggiori entrate registrate nel bilancio dello Stato e la soppressione dei trasferimenti alle Regioni determinano lo spazio finanziario per ridurre le aliquote Irpef di competenza erariale così da mantenere invariata la pressione fiscale complessiva.

Tutte le operazioni come sopra descritte non comportano, quindi, alcuna variazione dei saldi di finanza pubblica.

Regioni	
minori **entrate** per soppressione compartecipazione accisa	-1,7[1]
maggiori **entrate** per aumento addizionale regionale Irpef	+ 1,7
effetti complessivi sui saldi dei bilanci regioni	0
Stato	
maggiori **entrate** da accisa benzina	1,7
minori **entrate** per riduzione aliquote Irpef	-1,7
effetti complessivi sui saldi del bilancio dello Stato	0

in miliardi di euro

Articolo 3

(*Compartecipazione regionale all'IVA*)

Il presente articolo attribuisce a ciascuna Regione a statuto ordinario una compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto. Il comma 2 conferma i vigenti meccanismi di determinazione dell'aliquota di compartecipazione IVA fino all'anno 2012 e rinvia all'articolo 11 la successiva definizione delle modalità con cui la predetta compartecipazione dovrà essere determinata a decorrere dall'anno 2013 al fine di garantire la copertura integrale dei LEP. Tale disposizione, pertanto, non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il successivo comma 3 prevede, poi, a decorrere dall'anno 2013, una modifica delle modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione Iva alle Regioni a Statuto ordinario in conformità con il principio di territorialità, in modo da tener conto del luogo di consumo, identificato con quello in cui avviene la cessione di beni. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione, mentreverranno effettuate elaborazioni sui dati riportati nelle dichiarazioni Iva al fine di tener conto della distribuzione territoriale delle cessioni di beni e prestazioni di servizi non di

[1] L'importo di 1,7 miliardi di euro riportato in tabella si riferisce solo al minor gettito derivante dalla soppressione della compartecipazione regionale al gettito dell'accisa sulla benzina.

mercato effettuate da soggetti equiparati a consumatori finali. Anche tale previsione non ha impatto sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 4

(Riduzione dell'IRAP)

La norma in esame prevede, a decorrere dall'anno 2013, la facoltà di ciascuna Regione a statuto ordinario di disporre, con propria legge, la riduzione delle aliquote IRAP fino al loro azzeramento e le deduzioni dalla base imponibile. Gli effetti finanziari di tali interventi sono esclusivamente a carico del bilancio della Regione e non comportano alcuna forma di compensazione da parte del bilancio dello Stato.

L'esercizio della facoltà riconosciuto alle Regioni interessate è chiaramente subordinato all'individuazione di corrispondenti compensazioni nell'ambito dei rispettivi bilanci. Pertanto, l'effetto finanziario complessivo per la finanza pubblica è neutrale.

In ogni caso, la riduzione delle aliquote Irap non è ammessa qualora la Regione abbia disposto l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef di base in misura superiore allo 0,5 per cento.

Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla normativa vigente.

Art. 5

(Addizionale regionale all'IRPEF)

A decorrere dall'anno 2011, ciascuna Regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base, pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

La predetta aliquota di base non può essere incrementata in misura superiore a 0,5 punti percentuali, sino all'anno 2013, a 1,1 punti percentuali, per l'anno 2014, e a 2,1 punti percentuali, a decorrere dall'anno 2015.

In ogni caso, qualora la Regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP, il predetto incremento dovrà essere obbligatoriamente contenuto nel limite dello 0,5 per cento.

L'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale Irpef di base in misura superiore allo 0,5 per cento non trova applicazione per i contribuenti con redditi complessivi rientranti nei primi due scaglioni di reddito. A tal fine e allo scopo di garantire la razionalità del sistema tributario nel suo complesso, nonché la progressività della struttura del prelievo fiscale, si prevede, per le Regioni che intendano graduare l'incremento di aliquota dell'addizionale regionale Irpef differenziando sulla

base dei livelli di reddito dei contribuenti, l'obbligo di applicare i medesimi scaglioni vigenti per l'imposta erariale.

L'esercizio della facoltà per le Regioni (escluse quelle impegnate nei piani di rientro) di disporre detrazioni in favore della famiglia, maggiorando quelle previste dall'articolo 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e la detraibilità dall'addizionale stessa, come forma alternativa di erogazione di voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale, è esclusivamente posta a carico del bilancio della Regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato.

L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF, che dovrà comunque assicurare un gettito, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 8, comma 2, non inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 8, è esclusivamente a carico del bilancio della regione, non dovendo comportare alcuna forma di compensazione da parte del bilancio dello Stato.

Art. 6

(Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario)

L'articolo dispone, a partire dal 2013, la soppressione di tutti i trasferimenti statali di parte corrente destinati alle Regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale, compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di Province e Comuni, e aventi carattere di generalità e permanenza. Tale soppressione viene compensata con un incremento dell'addizionale regionale all'Irpef, come disciplinato dall'articolo 2 comma 1 del provvedimento in esame.

Ai fini della individuazione dei trasferimenti da fiscalizzare, si potrà procedere sulla base del quadro di finanziamento degli enti territoriali allegato alla relazione COPAFF che, alla Tavola 2, che consente di individuare i trasferimenti di natura corrente che presentano le caratteristiche di generalità e permanenza e che finanziano funzioni di competenza regionale. Di tali trasferimenti, inoltre, viene data evidenza dei capitoli del bilancio dello Stato che rientrano nella tipologia così individuata.

Tale analisi potrà essere suscettibile di modifica con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei trasferimenti da fiscalizzare, come disposto dal comma 2 del presente articolo.

In ogni caso, una puntuale quantificazione dei trasferimenti oggetto di fiscalizzazione potrà essere effettuata in relazione agli esiti del tavolo di confronto di cui all'articolo 26, comma 4, del presente

decreto con cui si stabiliranno le modalità di applicazione del comma 3 del medesimo articolo 26 che prevede che, a decorrere dall'anno 2013, non si tenga conto, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, della riduzione dei trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario prevista dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78/2010, pari a 4.000 milioni di euro per il 2011 e 4.500 milioni a decorrere dal 2012.

Art. 7

(Ulteriori tributi regionali)

L'articolo in esame dispone al comma 1 che, a decorrere dal 2013, sono trasformati in tributi propri regionali:

- la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo;
- l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile;
- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali;
- le tasse sulle concessioni regionali;
- l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili;

Il comma 1 – bis prevede, poi, che la tassa automobilistica possa essere disciplinata come tributo proprio di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b), della legge n. 42 del 2009, fermi restando i limiti massimi di manovrabilità stabiliti dallo Stato.

Il comma 3 prevede, inoltre, la soppressione, a decorrere dall'anno 2013, della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina. Sulla base dei dati dei Rendiconti consuntivi regionali per l'anno 2008 si stima che tale previsione comporterà per le Regioni una minore entrata per complessivi 1.734 milioni di euro, compensata anch'essa attraverso la rideterminazione dell'addizionale IRPEF di cui all'articolo 2.

Si riporta di seguito la distribuzione su base regionale del relativo gettito (in milioni di euro):

2008	Quota regionale dell'accisa sulla benzina
ABRUZZO	61,71
BASILICATA	11,04
CALABRIA	62,24
CAMPANIA	123,63
EMILIA ROMAGNA	140,33
LAZIO	183,85
LIGURIA	137,80

LOMBARDIA	295,28
MARCHE	47,19
MOLISE	6,33
PIEMONTE	287,88
PUGLIA	96,62
TOSCANA	136,46
UMBRIA	21,05
VENETO	122,73
TOTALE REGIONI S.O.	**1.734,14**

In milioni di euro

7 bis

(Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale)

La disposizione in esame prevede il riversamento diretto alle Regioni, in relazione al principio di territorialità, dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali di cui al presente provvedimento. Si prevede, inoltre, l'attribuzione di una quota del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale in materia di IVA commisurata all'aliquota di compartecipazione di cui al decreto in esame.

7 ter

(Gestione dei tributi regionali)

La disposizione in esame disciplina i rapporti tra Stato e Regioni per quanto riguarda il recupero dell'evasione fiscale.

In particolare, il comma 6 prevede, per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli enti di diverso livello di governo, l'istituzione presso ciascuna sede regionale dell'Agenzia delle Entrate di un Comitato regionale di indirizzo. L'istituzione di tale Comitato è prevista nell'ambito dell'atto convenzionale di cui al comma 2, che potrà essere stipulato dalle singole Regioni al fine di definire con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate le modalità gestionali ed operative dei tributi regionali nonché le modalità di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione. Trattandosi, pertanto, di una facoltà rimessa all'autonomia organizzativa regionale, l'istituzione del predetto Comitato regionale non potrà che avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7 quater

(Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali)

La disposizione in esame prevede che gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi di spettanza regionale (tributi propri derivati e addizionali) siano possibili previa contestuale adozione di misure per la completa compensazione di tali interventi. Di tale disposizione non si valutano gli effetti finanziari in quanto la relativa quantificazione finanziaria è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 42 del 2009. In ogni caso, rimane fermo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge n.196 del 2009, che prevede che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

Art. 8

(Soppressione dei trasferimenti di parte corrente dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale all'IRPEF)

Viene previsto che ciascuna Regione a statuto ordinario sopprima, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente diretti al finanziamento delle spese dei Comuni, aventi carattere di generalità e permanenza.

Il venir meno di tali risorse a favore dei Comuni è compensato dalla compartecipazione degli stessi al gettito di tributi regionali - prioritariamente alla addizionale regionale Irpef - o mediante integrale devoluzione di tributi delle Regioni. Si prevede, altresì, che il gettito derivante dalla predetta compartecipazione o devoluzione confluisca, per una misura non superiore al 30 per cento, in un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio, istituito da ciascuna Regione, al fine di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la sostituzione dei trasferimenti regionali. Tale Fondo ha una durata di tre anni.

Circa l'ammontare dei trasferimenti da considerare ai fini dell'articolo in esame, tenuto conto che, come previsto dal comma 1, spetta a ciascuna Regione l'individuazione dei trasferimenti correnti suscettibili di soppressione, si segnala che non si è in grado, allo stato, di provvedere ad una stima degli stessi.

A titolo esemplificativo, si riporta, comunque, la tavola 12 della relazione Copaff, allegata alla Relazione del Governo sul federalismo fiscale, che individua i trasferimenti regionali ai comuni come risultanti dai bilanci relativi all'anno 2008 dei predetti enti.

2008	Trasferimenti correnti dalla Regione
ABRUZZO	36,89
BASILICATA	46,21
CALABRIA	64,74
CAMPANIA	316,60
EMILIA ROMAGNA	83,46
LAZIO	625,33
LIGURIA	96,85
LOMBARDIA	136,92
MARCHE	59,12
MOLISE	16,40
PIEMONTE	304,93
PUGLIA	202,44
TOSCANA	159,35
UMBRIA	49,93
VENETO	257,78
TOTALE REGIONI S.O.	2.456,92

In milioni di euro

Art. 9

(Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio)

Il presente articolo individua una procedura per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e attribuisce alla Società per gli studi di settore – Sose S.p.a. il compito di effettuare una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi. Sose S.p.A. trasmette i risultati della ricognizione effettuata al Ministro dell'economia e delle finanze, che li trasmette alle Camere.

La ricognizione da parte di SOSE è effettuata senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Si evidenzia, infatti, che la legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per l'anno 2011), all'articolo 1 comma 23, ha assegnato alla citata società 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 anche per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del federalismo fiscale e, in particolare, con riferimento alla determinazione dei fabbisogni standard di enti locali e regioni, esclusa la sanità.

Art. 11

(fase a regime e fondo perequativo)

A partire dal 2013 le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui al comma 1, dell'articolo 10, sono le seguenti:

- compartecipazione Iva di cui all'articolo 3;

- quote dell'addizionale regionale Irpef così come rideterminata in base al comma 1 dell'articolo 2;
- Irap (fino a sua sostituzione con altri tributi);
- quote del fondo perequativo di cui al comma 5 del presente articolo;
- entrate proprie nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 (1.721 milioni).

Il gettito Irap ed addizionale regionale Irpef sono valutati ad aliquota standard e base imponibile uniforme.

In particolare, per l'addizionale regionale Irpef ciò comporta che l'aliquota standard di riferimento sarà quella rideterminata in base all'articolo 2, comma 1, primo periodo del presente decreto.

Di seguito una stima, riferita all'anno 2008, della distribuzione regionale del gettito di cassa dell'IRAP e dell'addizionale regionale Irpef al netto delle manovre regionali:

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF E IRAP		
Versato (milioni di euro)		
	2008	
	Addizionale regionale IRPEF	IRAP
Ente destinatario	netto manovre	netto manovre
Totale complessivo	**6.062**	**35.016**
Abruzzo	111	604
Basilicata	40	218
Provincia autonoma di Bolzano	64	458
Calabria	116	621
Campania	371	2.026
Emilia - Romagna	549	3.093
Friuli - Venezia Giulia	150	826
Lazio	637	4.096
Liguria	193	901
Lombardia	1.267	8.434
Marche	158	836
Molise	24	126
Piemonte	522	2.703
Puglia	278	1.255
Sardegna	130	716
Sicilia	317	1.763
Toscana	413	2.190
Provincia autonoma di Trento	63	401
Umbria	89	438
Valle d'Aosta	16	96
Veneto	555	3.214
totale Regioni s.o.	**5.322**	**30.755**
totale regioni s.s. e province autonome	**740**	**4.261**

Si prevede al comma 5 l'istituzione, a decorrere dall'anno 2013, di un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito Iva calcolata in modo tale da garantire l'integrale finanziamento delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 10 in ogni Regione.
Le predette spese saranno computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard ove stabiliti nel primo anno di applicazione, per poi convergere gradualmente verso i costi standard.
Le fonti di finanziamento previste per le spese diverse da quelle di cui al comma 1 dell'articolo 10 sono i tributi propri derivati, i tributi propri regionali, le quote dell'addizionale regionale Irpef e le quote del fondo perequativo assegnate alle regioni secondo i criteri previsti dal comma 7 del medesimo articolo 11. Per le predette spese, il fondo è ripartito sulla base di una classificazione delle regioni che utilizza come parametro di riferimento il gettito medio nazionale pro capite dell'addizionale regionale Irpef. Alimenteranno il fondo tutte le Regioni il cui gettito medio pro capite della predetta imposta risulti superiore alla media nazionale. Beneficeranno al contrario della ripartizione del fondo, tutte le Regioni nelle quali il gettito medio pro capite risulti inferiore alla media nazionale.

Capo II
AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE PROVINCE

Articolo 13
(Tributi connessi al trasporto su gomma)

A decorrere dall'anno 2012, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, diviene tributo proprio derivato provinciale. In relazione a tale tributo, a decorrere dall'anno 2011, viene accordata alle province situate nei territori delle Regioni a statuto ordinario una soglia di manovrabilità dell'aliquota di riferimento, pari al 12,5 per cento, in misura pari a 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione.
Attualmente tale tributo fornisce alle province un gettito complessivamente pari a 1.832 milioni di euro, secondo quanto risulta dai dati dei rendiconti consuntivi provinciali trasmessi al Ministero dell'Interno dalle province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2008.
Si riporta di seguito la tabella contenente la distribuzione su base regionale, riferita alle province delle Regioni a statuto ordinario, dell'intero gettito dell'imposta sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori:

	2008
Abruzzo	44
Basilicata	16
Calabria	58
Campania	179
Emilia - Romagna	174
Lazio	232
Liguria	57
Lombardia	364
Marche	60
Molise	9
Piemonte	150
Puglia	123
Toscana	159
Umbria	33
Veneto	175
Totale	**1.832**

milioni di euro

Viene confermata l'imposta provinciale di trascrizione come tributo attribuito a questo livello di governo. Di seguito, si riporta la distribuzione su base regionale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione per l'anno 2008:

IPT	2008
Abruzzo	24,3
Basilicata	9,3
Calabria	31,7
Campania	93,3
Emilia Romagna	93,1
Lazio	153,1
Liguria	26,6
Lombardia	211,7
Marche	29,6
Molise	5,7
Piemonte	107,2
Puglia	66,4
Toscana	78,8
Umbria	18,5
Veneto	92,0
Totale complessivo	1.041,3

milioni di euro

Con successivo decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze verrà modificata la disciplina prevista per la tassazione IPT degli atti soggetti ad IVA, il cui trattamento fiscale verrà equiparato a quelli previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Tale modifica comporterà il passaggio dal pagamento di una tariffa in somma fissa (150,81 euro) a quello di una tariffa modulata sulla base delle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli soggetti ad immatricolazione con conseguente incremento di gettito a livello provinciale.

Il comma 5 ter dell'articolo 13 prevede, inoltre, il riordino dell'imposta provinciale di trascrizione da realizzarsi in sede di approvazione della legge di stabilità. L'attuale disciplina, salvo quanto previsto per gli atti soggetti ad IVA, continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2011.

Articolo 14

(Soppressione dei trasferimenti statali alle Province e compartecipazione provinciale all'IRPEF)

Viene prevista, a decorrere dall'anno 2012, la soppressione dei trasferimenti statali di parte corrente, aventi carattere di generalità e permanenza, in favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario nonché la soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica il cui gettito viene attribuito all'erario. Le minori entrate derivanti per le Province dalle predette disposizioni sono compensate da una compartecipazione provinciale all'IRPEF. A tale proposito, il comma 3 demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e per il federalismo e per i rapporti con le Regioni, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, l'individuazione dei trasferimenti da sopprimere.

A tale scopo, si ipotizza che i trasferimenti da considerare ai fini della soppressione siano quelli di parte corrente provenienti dal Ministero dell'interno di tipo A, quelli, cioè, di natura permanente e generale, identificati in ambito Copaff.

In particolare, la base di partenza è rappresentata dagli stanziamenti di bilancio per l'anno 2010 relativi ai capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno considerati nell'ambito della relazione Copaff. Tale stima include le riduzioni disposte dal comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché le informazioni comunicate allo scopo dal Ministero dell'interno per distinguere la quota degli stessi trasferimenti di spettanza provinciale per il periodo considerato. Le stime sono state effettuate preliminarmente senza tenere conto dell'effetto della riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Sulla base degli stanziamenti così determinati, è stata effettuata una stima dell'ammontare dei trasferimenti di parte corrente di tipo A destinato alle sole province delle regioni a statuto ordinario per il periodo considerato, utilizzando, a tal fine, l'incidenza desumibile dalla tavola 10 della relazione Copaff allegata alla Relazione del Governo sul federalismo fiscale.

Tale stima potrà essere suscettibile di modifica con l'adozione del DPCM di individuazione dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione.

Conseguentemente, come emerge dalle tavole di seguito riportate, l'ammontare dei trasferimenti alle province delle Regioni a statuto ordinario provenienti dal Ministero dell'interno e da sopprimere è stato stimato in 900 milioni per l'anno 2012 e in 912 milioni per l'anno 2013.

Applicando, poi, la riduzione dei trasferimenti statali alle province prevista dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n.122/2010, pari a 500 milioni a decorrere dal 2012, gli importi dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione ammonterebbero, a legislazione vigente, a 481 milioni di euro per l'anno 2012 e a 493 milioni di euro milioni per l'anno 2013.

Nelle more della definizione dei criteri e delle modalità da stabilirsi in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la riduzione prevista in questa prima stima è stata ripartita in misura proporzionale.

Trasferimenti statali correnti alle province delle Regioni a statuto ordinario	**2012**	**2013**
PROIEZIONE CAPITOLI COPAFF*	1.181	1.193
Trasferimenti correnti di tipo A secondo COPAFF **	900	912
Trasferimenti correnti (A) ** con effetto taglio DL 78/2010	481	493

In milioni di euro

* La previsione 2012 sconta il taglio previsto dal comma 183 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009, pari a 12 milioni (per gli anni 2013-2015 il taglio deve essere determinato con legge dello Stato). Non è incluso invece il taglio previsto dal DL 78/2010. Come da relazione Copaff, la proiezione a legislazione vigente dei capitoli Copaff non include il Fondo per lo sviluppo degli investimenti mentre include i trasferimenti di tipo A, B e C.

** I trasferimenti tengono anche conto dell'ammontare di 424 milioni di euro della compartecipazione Irpef provinciale

A fronte della soppressione, a decorrere dall'anno 2012, dei predetti trasferimenti statali, nonché dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, viene prevista la rideterminazione dell'aliquota della compartecipazione all'IRPEF di cui al comma 8 dell'articolo 31 della legge n. 289/2002. Tale compartecipazione, in particolare, è stabilita, invece, con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri, per le riforme e per il federalismo e per i rapporti con le Regioni, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Una quota pari al 33 per cento del gettito derivante dalla predetta compartecipazione verrà attribuito a ciascuna Provincia sulla base dell'incidenza del gettito Irpef riferibile al proprio territorio. La quota così determinata non dovrà comunque essere per ciascuna Provincia inferiore al gettito della soppressa addizionale provinciale all'energia elettrica.

Sulla base dei dati desumibili dai rendiconti consuntivi provinciali delle province delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2008, le entrate derivanti dall'addizionale all'accisa sull'energia elettrica sono circa 788 milioni di euro.

Si riporta di seguito la distribuzione, su base regionale, di tale gettito così come risultante dai rendiconti consuntivi provinciali per l'anno 2008:

Anno 2008	Addizionale sul consumo dell'energia elettrica
Abruzzo	16.645.337
Basilicata	7.786.877
Calabria	19.314.526
Campania	56.624.037
Emilia Romagna	82.931.075
Lazio	70.930.111
Liguria	29.796.629
Lombardia	183.070.247
Marche	30.829.348
Molise	3.839.009
Piemonte	68.949.484
Puglia	31.634.336
Toscana	70.769.996
Umbria	17.035.851
Veneto	97.635.151
Totale	**787.792.014**

milioni di euro

Articolo 15

(Soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario alle Province e compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale)

Si prevede la soppressione, a decorrere dall'anno 2013, di tutti i trasferimenti di parte corrente dalle regioni a statuto ordinario alle province dei rispettivi territori, aventi carattere di generalità e permanenza. Tale soppressione è compensata dalla istituzione di una compartecipazione provinciale al gettito della tassa automobilistica regionale in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti soppressi.

Si riporta, di seguito, la distribuzione regionale del gettito delle tasse automobilistiche dell'anno 2008:

Regione	Importo
Abruzzo	130,3
Basilicata	42,7
Calabria	116,2
Campania	346,4
Emilia Romagna	463,6
Lazio	554,4
Liguria	134,9
Lombardia	986,7
Marche	157,5
Molise	26,8
Piemonte	471,0
Puglia	289,6
Toscana	414,9
Umbria	89,7
Veneto	546,3
Totale regioni s.o.	**4.771,0**

milioni di euro

Fonte Archivio SGATA dell'Agenzia delle entrate (Sistema di Gestione dell'Archivio Tasse Automobilistiche)

Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata, la sostituzione dei trasferimenti regionali viene prevista l'istituzione in ciascuna Regione a statuto ordinario di un fondo sperimentale regionale di riequilibrio di durata triennale ed alimentato da una quota non superiore al 30 per cento del gettito della compartecipazione al gettito delle tasse automobilistiche attribuita alle province.

Circa l'ammontare dei trasferimenti da considerare ai fini dell'articolo in esame, tenuto conto che, come previsto dal comma 1, spetta a ciascuna Regione l'individuazione di tutti i trasferimenti correnti aventi carattere di generalità e permanenza suscettibili di soppressione, si segnala che non si è in grado, allo stato, di provvedere ad una stima degli stessi.

A titolo esemplificativo si riporta, comunque, la tavola 13 della relazione Copaff, allegata alla Relazione del Governo sul federalismo fiscale, che individua i trasferimenti regionali alle province come risultanti dai bilanci relativi all'anno 2008 dei predetti enti.

2008	Trasferimenti correnti dalla Regione
ABRUZZO	5,58
BASILICATA	37,43
CALABRIA	127,19
CAMPANIA	243,44
EMILIA ROMAGNA	200,93
LAZIO	187,89
LIGURIA	101,26
LOMBARDIA	369,58
MARCHE	108,06
MOLISE	0,89
PIEMONTE	446,66
PUGLIA	278,95
TOSCANA	341,42
UMBRIA	93,35
VENETO	200,00
TOTALE REGIONI S.O.	2.742,64

In milioni di euro

Articolo 16

(Ulteriori tributi provinciali)

Spettano alle Province tutti gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del decreto.

Nell'ambito della revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 6 del decreto sul federalismo municipale, è disciplinata anche la facoltà di istituire tributi provinciali di scopo.

Articolo 19-bis

(Sistema finanziario delle città metropolitane)

La norma in esame, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 42 del 2009, disciplina il sistema finanziario delle città metropolitane prevedendo che alle stesse siano sostanzialmente attribuite le fonte di entrata già attribuite alle province sostituite.

Capo IV

COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

Dal presente Capo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il livello complessivo delle risorse a carico della finanza pubblica, necessario per l'erogazione della funzione sanitaria è determinato, come già avviene a legislazione vigente, in modo esogeno ed in coerenza con il quadro macroeconomico del Paese e gli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria.

Una volta stabilito il livello complessivo delle risorse che il sistema Paese può permettersi, in concorrenza con le altre funzioni statali, per garantire il corretto finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza con le disposizioni in oggetto si provvede a sviluppare in ciascuna regione un sistema di governance del sistema attraverso l'utilizzo di indicatori, già condivisi in sede di Patto per la salute 2010-2012, sia per offrire alle regioni opportuni strumenti di autovalutazione e confronto, sia per determinare costi e fabbisogni standard regionali coerenti con le performance delle migliori regioni assunte come benckmark. E' di tutta evidenza come per ogni regione il confronto con il costo standard sanitario registrato dalle regioni più performanti sarà la grandezza di riferimento per misurare le aree di inefficienza e di inappropriatezza e per verificare progressivamente gli sviluppi del sistema.

In tali termini, le disposizioni in oggetto sono coerenti, e ne costituiscono lo sviluppo in senso federalista, con il complessivo sistema di governance della funzione sanitaria, sviluppatosi negli anni in sede pattizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 131/2003 (attuazione dell'articolo 120 della Costituzione) che nel corso del tempo ha definito un livello di finanziamento su un arco di tempo pluriennale e ha introdotto regole e limiti entro cui gestire l'autonomia regionale, indirizzando le regioni verso l'assunzione di un ruolo sempre più consapevole in termini di disegno del sistema.

In particolare, dal 2000 ad oggi, l'esperienza ha evidenziato come talune regioni dispongano di un'adeguata capacità programmatoria, gestionale e di controllo che ha consentito alle stesse di gestire servizi sanitari regionali adeguati sotto il profilo erogativo e nei limiti delle risorse programmate. Al contrario altre regioni presentano profili di criticità più o meno accentuati, sostanzialmente legati a ritardi di tipo culturale e tecnico-amministrativo-gestionale tali da mettere a rischio il corretto esercizio della funzione affidata.

In conseguenza di tali evidenze si è così pervenuti, attraverso progressivi miglioramenti dei processi informativi, di programmazione e di controllo, ad un quadro ordinamentale che, sebbene certamente non definitivo e dunque perfettibile sulla base delle esigenze via via emergenti, appare tuttavia nella sua complessiva impostazione adeguato a soddisfare le esigenze di direzione del sistema. In

particolare l'insieme degli strumenti nel tempo implementati, con riferimento tra l'altro ai diversi standard di struttura o di spesa, al processo di monitoraggio, al processo di verifica degli andamenti finanziari e dei comportamenti regionali rispetto agli impegni assunti (procedimento progressivamente migliorato nel tempo ed oramai consolidato nelle procedure e negli esiti), al sistema premiale e sanzionatorio, ha consentito il realizzarsi nel periodo 2006/2009 di un rallentamento della dinamica della spesa, e nel 2010 il profilarsi di un andamento effettivo della spesa coerente con quello programmato.

Capo IV bis
CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

Il presente capo concerne la disciplina della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica determinandone la composizione, descrivendone la modalità di funzionamento e le funzioni.

L'istituzione e il funzionamento della predetta Conferenza, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione del disposto dell'articolo 28, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, che prevede che "all'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso".

L'istituzione della struttura di segreteria per lo svolgimento delle funzioni di supporto nell'ambito della COPAFF non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che il personale interessato è già dipendente della pubblica amministrazione e viene assegnato in posizione di prestito (comando).

Al fine di assicurare l'invarianza della spesa viene prevista un'apposita clausola di salvaguardia da cui consegue che tale personale mantiene il trattamento economico nella misura già in godimento, di cui continuano a farsi carico le amministrazioni di appartenenza.

Capo V
NORME FINALI ED ABROGAZIONI

Articolo 26

(Disposizioni finali di coordinamento)

La disposizione di cui al comma 3 prevede che, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2013 nei confronti delle regioni a statuto ordinario non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2, concernente la riduzione dei trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario pari a 4.000 milioni di euro per il 2011 e 4.500 milioni a decorrere dal 2012. Ciò, avverrà compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonché, in applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita, con il leale e responsabile concorso dei diversi livelli di governo per il loro conseguimento anno per anno.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 MAR. 2011